

Sent. 8505/18
Geom. 3801/18
Rep. 8897/18

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XI


R.G. 14574 / 2014

All'udienza del 26/4/2017 sono presenti per la parte opposta l'avv.to Massimiliano Cesareo in quale si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento; per la parte opponente l'avv.to [REDACTED] la quale si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo facendo presente che medio tempore nel corso del giudizio è stato effettuato un pagamento di euro 5.000,00 all'opposta di cui chiede tenersi conto;

Il Giudice

Dato atto provvede come da separata sentenza parte integrante del presente verbale dando lettura del dispositivo in udienza - verbale chiuso ore 15,40 -

Il Giudice



Sent. 8505/18

Com. 3801/18

Rep. 8897/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XI

Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 14574/2014 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2014

TRA

FRASA SRL, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv.to [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

[REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.to Massimiliano Cesareo che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N.82511/2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La [REDACTED] ha opposto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Roma con il quale era stata condannata a pagare in favore della [REDACTED], la somma di euro 28.543,90 oltre interessi e spese quale corrispettivo delle prestazioni di consulenza, espletamento e monitoraggio delle pratiche di cui al D.lgs n. 81/2008 T.U. ex D.lgs 626/94 per l'implementazione del sistema di sicurezza CHSAS 18001 nonché per l'espletamento del ruolo di responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.lgs 81/2008 e del servizio di gestione

della Sicurezza OHSAS 18001, deducendo l'intervenuto pagamento di parte delle somme azionate e comunque l'inadempimento della opposta agli obblighi contrattuali

Si [redacted] costituiva [redacted] la [redacted] [redacted] SRL contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della opposizione.

La causa è stata istruita con produzione documentale in difetto di prova orale in relazione alla età della Sig.ra [redacted]

Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

La documentazione versata in atti dalla parte opposta ha comprovato il credito dedotto in particolare emerge come la opposta abbia provveduto ad

effettuare tutte le attività per legge di sua competenza in adempimento degli obblighi contrattuali.

L'opponente non ha invece provato contrariamente al suo onere il pagamento dedotto in atto di citazione, risultando insufficiente sotto tale profilo la semplice ricevuta della prenotazione del bonifico peraltro priva di codice identificativo dello stesso.

La opponete ha dedotto poi di avere provveduto a versare alla opposta in corso di causa in relazione al rapporto dedotto in lite l'importo di euro 5.000,00. Sul punto non è contestazione della opposta.

Al riguardo si evidenzia che sin dalla sentenza n. 7448/1993 con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto insorto in materia, si è andato affermando il principio secondo il quale il fatto sopravvenuto (sia esso considerato come estintivo del fondamento della pretesa azionata, ovvero come carenza sopravvenuta di interesse), se idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa, necessariamente travolge anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in cosa giudicata) resa nella fase monitoria (vedi, in seguito, Cass. nn. 1690/1989, 1690/1992, 9490/1995, 13027/1995, 5336/1997, 4591/2006, 27482/2006). Infatti, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, sicché anche quando risulti fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'avvenuto fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento opposto. Del resto, l'indirizzo contrario è costretto a precisare che resta in ogni caso salva l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo, dimostrando così l'incongruità e il contrasto con il principio di economicità di una soluzione che lasci persistere formalmente un titolo esecutivo per la realizzazione di un diritto che più non esiste.

In altri termini, l'opposizione non è azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma introduce un

ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ad il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Pertanto, la sentenza che decida sull'opposizione, così come deve accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente deve respingere la pretesa medesima, accogliendo l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione della spesa, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eseguito solo nel corso del giudizio di opposizione.

L'intervenuto pagamento parziale effettuato dalla opponete in corso di lite conduce pertanto alla revoca del decreto opposto ed alla condanna di essa opponente al pagamento dell'importo di euro 23.543,90 oltre interessi sino al soddisfo nella misura richiesta e liquidata in decreto. La soccombenza sostanziale dell'opponente e la circostanza dell'intervenuto pagamento parziale solo all'esito della concessione della provvisoria esecuzione importano la condanna alla spesa di lite in capo alla opponente anche della fase monitoria

PQM


Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, revoca il decreto opposto;

condanna la opponente a corrispondere all'opposta la somma di e euro 23.543,90 oltre interessi sino al soddisfo nella misura richiesta e liquidata in decreto;

pone definitivamente a carico della opponente le spese della fase monitoria con condanna alla refusione delle stesse in favore dell'opponente ;

condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge,;

dispositivo letto in udienza



Roma, 26/4/2018

Il Giudice

A handwritten mark consisting of a single, continuous, curved line that starts on the left, curves upwards and to the right, and then curves downwards and to the right, resembling a stylized signature or a specific symbol.